

Perugia, 27 ottobre 2020

Al Consiglio di Amministrazione di  
ECOSUNTEK s.p.a.  
Via Madre Teresa di Calcutta  
===, Gualdo Tadino (PG) ===

Oggetto: Parere n. 5 del consigliere di amministrazione indipendente da rendere in ottemperanza alla procedura per le operazioni con parti correlate (OPC).

Consiglio di amministrazione del 30 ottobre 2020

Il presente parere non vincolante è rilasciato per le operazioni con parti correlate di Ecosuntek spa (di seguito anche solo Società o Ecosuntek), con riferimento all'operazione di stipula/rinnovo dell' Accordo quadro tra la controllata Eco Trade srl (nella veste di prestatore), Ecosuntek ed una pluralità di soggetti societari (nella veste di produttori).

Generalità. Viene sottoposta all'attenzione dello scrivente un contratto da stipularsi, sulla base delle verifiche svolte dal Chief Legal Officer, tra parti correlate denominato Accordo Quadro ("Accordo") tra Eco Trade S.r.l., una Società con funzione di distribuzione commerciale nel campo della produzione di energia da fonti rinnovabili in Italia ed all'estero ed Ecosuntek

S.p.A. operante nel campo delle energie rinnovabili, nonché altri vari produttori operanti anch'essi nel campo delle energie rinnovabili.

Le parti del contratto sono sostanzialmente due: a) il prestatore Eco Trade c.d. parte commerciale e b) una controparte plurisoggettiva rappresentata da Ecosuntek (società e produttore) e n. 15 società (produttori).

Avendo in riferimento dette controparti la correlazione si rinviene nella circostanza che Eco Trade srl è controllata al 65% da Ecosuntek, la quale, al contempo, detiene il controllo nella misura del 100% in Cantante srl, Mappa Rotonda srl, Edil Energy Esco srl, M.M.1 srl, Piandana srl, Tadino Energia srl, Tiresia srl, Tulipano srl, Ecoimmobiliare srl e nella misura del 45 % in Umbria Viva S.r.l.. Per tutte le citate società, ad esclusione di Ecoimmobiliare srl, M.M1 srl ed Umbria Viva srl) inoltre, la correlazione deriva, altresì, dal ruolo di Amministratore rivestita da Matteo Minelli sia nelle predette Controllate che nella Controllante; medesima circostanza ricorre nella Ecoimmobiliare srl con riferimento al proprio Amministratore Unico Matteo Passeri, altresì, Amministratore in Ecosuntek.

Con particolare riferimento a TO.MA srl, Flea - Società Agricola a rl, Umbria Energy srl, Mowbray srl. e Scheggia Energia srl, la correlazione deriva dalla carica di Amministratore ricoperta da Matteo nelle elencate società ed al contempo, in Ecosuntek.

Come già fatto in altre analoghe occasioni, conviene ricordare che l'"Accordo Quadro" è una figura negoziale eterogenea adottata frequentemente dalle prassi nelle operazioni commerciali più complesse o a più fasi o con formazione progressiva e che può essere ascritto alla categoria dei c.d. accordi preparatori alla stipulazione di futuri contratti. Un contratto normativo avente la funzione di prefissare il contenuto di contratti eventuali e futuri. Le parti non dispongono dei propri interessi ex art. 1321 del Codice Civile, ma si limitano a raggiungere un Accordo, appunto, sul contenuto di clausole o dei futuri contratti.

**Descrizione dell'operazione.** L'operazione consiste nella stipula di un Accordo Quadro della durata di un anno tra Eco Trade srl, Ecosuntek ed una pluralità di soggetti societari, avente ad oggetto l'acquisto/la vendita di energia elettrica e gas.

Nel caso di specie l'Accordo Quadro, viene rinnovato (in prevalenza) alle stesse condizioni e contenuto dell'Accordo precedente stipulato in data 25/10/2019 e si riferisce a contratti applicativi individuali che dovranno

essere in seguito stipulati individualmente. L'Accordo Quadro non contiene tutti i contenuti dei futuri contratti applicativi ma solo alcuni elementi anche molto descrittivi.

Le finalità dell'operazione sono illustrate nella sintesi descrittiva delle operazioni di cui a pag. 3 ultimo capoverso ove viene descritto l'interesse di Ecosuntek all'operazione attraverso una "ottimizzazione dell'intera filiera".

Attività svolta. Tramite le funzioni aziendali a ciò preposte, lo scrivente ha ottenuto un flusso informativo tempestivo ed adeguato sui termini e le condizioni delle operazioni e specificatamente:

1. una sintesi descrittiva delle operazioni, sintesi curata e sottoscritta dal Chief Legal Officer della Società;
2. lo schema di Accordo quadro redatto dal Chief Legal Officer con l'assistenza di uno Studio Legale.

Preso atto delle dichiarazioni del Presidente in merito alla coerenza dell'accordo rispetto all'oggetto sociale e ai principi di prudente gestione delle società, lo scrivente ha analizzato i documenti sopra elencati, chiesto ed ottenuto chiarimenti.

L'Accordo:

- a) è definito in relazione all'oggetto e ai contenuti dell'attività contrattuale da disciplinare;
- b) è di durata delimitata così come previsto dal regolamento OPC, precisamente un anno dalla sottoscrizione e senza previsioni di rinnovo automatico alla scadenza;
- c) si riferisce ad operazioni non generiche ma determinate sia nei contenuti, sia nelle modalità di determinazione del compenso/corrispettivo da corrispondere, rimettendo a c.d. contratti applicativi la regolamentazione di ogni singola compravendita;
- d) le operazioni ricomprese nell'accordo sono dichiarate non di maggiore rilevanza dal Chief Legal Officer, sulla base delle verifiche dallo stesso effettuate.

Quanto infine all'interesse, la sottoscrizione dello stesso appare fondata in considerazione del fatto che quanto con esso regolamentato rientra nell'oggetto sociale di Ecosuntek e consiste in attività volte i) a completare e ottimizzare la filiera del business relativo all'energia, attraverso la commercializzazione in favore del cliente finale, ii) a razionalizzare gli approvvigionamenti di fornitura di energia elettrica e gas all'interno del Gruppo.

RU

**Conclusioni.** Per quanto di competenza e nei limiti della procedura adottata dalla Società, tenuta presente la coerenza tra la sostanza negoziale e la forma giuridica, senza che ciò costituisca assoluto e generale riconoscimento della legittimità e correttezza degli atti di gestione (contratti applicativi) che ne conseguiranno, tenuto conto che dai documenti ed informazioni in possesso dello scrivente il compimento dell'operazione appare di interesse per la società e le sottese condizioni appaiono sostanzialmente corrette, si rilascia parere favorevole non vincolante alla approvazione della bozza di Accordo nei termini posti alla mia attenzione.

Dr. Ruggero Campi

